



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 9

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 19 luglio 2012 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MORENO MARTINETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Martinetti** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver esercitato attività di tecnico per la Asd Pozzo 1985 senza aver preventivamente richiesto il tesseramento e per aver sottoscritto con la predetta società un premio di tesseramento non conforme alla normativa vigente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/11/2012;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati giacché i premi di tesseramento risultano dagli accordi economici acquisiti agli atti del giudizio intervenuti fra il deferito e l'ASD Pozzo 1985

P.Q.M.

dichiara il sig. **MORENO MARTINETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/11/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FERDINANDO LUCANTONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Lucantoni** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1, delle Noif oltre che del CU n. 1 del SGS ss 2011/12 per aver svolto attività di tecnico a favore della ASD GS Raiano in assenza di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara

P.Q.M.

dichiara il sig. **FERNANDO LUCANTONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/10/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA CANNISTRARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Cannistraro** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione nella richiesta di tesseramento a favore della Società GSD Enna Calcio oltretutto per non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle quote annuali al Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANLUCA CANNISTRARO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/10/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO DI FATTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Fatta** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione nella richiesta di tesseramento a favore della SSD Villabate;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FILIPPO DI FATTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **DARIO KRISTIAN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Kristian** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 5, commi 1-4-6 lettere b e d; ed in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver rilasciato ad organi di stampa dichiarazioni lesive di altri tesserati;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/11/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati ed ammessi e tuttavia le frasi incriminate non assumono particolare rilevanza denigratoria

P.Q.M.

dichiara il sig. **DARIO KRISTIAN** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO MAMONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Mamone** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione della richiesta di tesseramento per la ASD Boys Cinnisi;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/09/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO MAMONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO SANTONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Santoni** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31, comma 1, 35, comma 1, e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al CU n. 1 della SGS ss 2009/10 e 2010/11 e all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto il ruolo di responsabile tecnico del Settore Giovanile della Asd San Sisto nella ss 2009/10 senza formalizzare regolare tesseramento e per aver svolto attività collegata al trasferimento di giovani calciatori nella ss 2010/11;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/01/2013;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO SANTONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSIO MUSCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Musco** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 43 del Regolamento Lnd per non aver rispettato le normative in materia di dimissioni dalla Asd Real Tolve;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/08/2012;
- tenuto conto della memoria difensiva inviata il 25 maggio.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito, davvero di lieve rilevanza, risultano documentalmente comprovati ed ammessi dallo stesso

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSIO MUSCO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/08/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MANZELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Manzella** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, e 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione della richiesta di tesseramento per la ASD Città di Campofelice di Roccella oltreché per non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle quote annuali al Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012;

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO MANZELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/10/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE SANTORO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Santoro** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione nella richiesta di tesseramento per la ASD Nuova Kamarinense;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/09/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MICHELE SANTORO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO CAPONIGRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Caponigri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1-2-3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver predisposto deliberatamente il proprio accordo economico e la propria richiesta di tesseramento per la ss 2010/11 in favore della ASD Comprensorio Tanagro apponendo in maniera apocrifia la firma dello stesso Presidente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/01/2013;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale e delle memorie depositate agli atti.

Ritenuto che:

- il deferimento ha per oggetto la presunta falsificazione di una firma da parte del deferito in calce all'accordo economico;
- peraltro detta falsità non è stata sufficientemente comprovata dalla Procura federale e tantomeno in capo al deferito;
- anzi la circostanza, pacifica, che il deferito abbia svolto per mesi le mansioni tecniche per le quali era stato tesserato dimostrano l'effettiva sussistenza del rapporto mai messa in discussione se non, guarda caso, allorquando il deferito ha avanzato le proprie pretese economiche

P.Q.M.

proscioglie il sig. **VITO CAPONIGRI** dall'addebito disciplinare contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCELLO CASU** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Casu** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1-2-3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver predisposto deliberatamente il proprio accordo economico e la propria richiesta di tesseramento per la ss 2010/11 in favore della ASD Comprensorio Tanagro apponendo in maniera apocrifia la firma dello stesso Presidente;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/01/2013;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale.

Ritenuto che:

- il deferimento ha per oggetto la presunta falsificazione di una firma da parte del deferito in calce all'accordo economico;
- peraltro detta falsità non è stata sufficientemente comprovata dalla Procura federale e tantomeno in capo al deferito;
- anzi la circostanza, pacifica, che il deferito abbia svolto per mesi le mansioni tecniche per le quali era stato tesserato dimostrano l'effettiva sussistenza del rapporto mai

messa in discussione se non, guarda caso, allorquando il deferito ha avanzato le proprie pretese economiche

P.Q.M.

proscioglie il sig. **MARCELLO CASU** dall'addebito disciplinare contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **MANUEL MASOERO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Masoero** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver prestato la propria attività a favore della US Cannobiese Mergozzo pur essendo tesserato nella stessa ss 2010/11 per la consorella AC Castelletese;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/10/2012;
- tenuto conto delle memorie difensive inviate dal deferito in data 18/07/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano comprovati dalle concordanti dichiarazioni rese da numerosi calciatori tesserati per la US Cannobiese Mergozzo

P.Q.M.

dichiara il sig. **MANUEL MASOERO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/10/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **DANILO ROSSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Rossi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per omissione nella richiesta di tesseramento per la ASD Raiano;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2012;
- tenuto conto delle memorie difensive inviate dal deferito in data 1/06/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DANILO ROSSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO PULSONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MARIO PULSONE** della squalifica fino al **30/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO VITAGLIANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Vitagliano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al CU n. 1 ss 2010/11 del SGS per aver acconsentito di svolgere attività di carattere tecnico ad un raduno non autorizzato di giovani calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/09/2012;
- tenuto conto delle memorie difensive del 23/04/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati ed ammesso dal deferito con la propria memoria difensiva

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO VITAGLIANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SALVATORE LO CICERO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Lo Cicero** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S. per non essersi presentato, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale presso la sede del Comitato Regionale Sicilia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/09/2012.

Ritenuto che:

- il Lo Cicero è stato deferito per non essersi presentato dinanzi alla Procura federale nonostante l'asserita rituale convocazione a mezzo telegramma;
- peraltro, dagli atti acquisiti (come al solito solo in fotocopia) non risulta comprovata l'avvenuta effettiva consegna di detto telegramma di convocazione al deferito;
- pertanto in mancanza di detta prova, adeguandosi all'indirizzo giurisprudenziale del supremo consesso della Giustizia sportiva domestica, il deferito non può essere ritenuto responsabile

P.Q.M.

proscioglie il sig. **SALVATORE LO CICERO** dall'addebito contestatogli

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA MANFRIN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Manfrin** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto l'attività di tecnico in favore della Asd Charvensod Aosta Calcio in mancanza di tesseramento, non ottemperando, inoltre, al vincolo di tesseramento previsto all'art. 3 del CU n. 111 del 15/03/2011 del Settore Tecnico che prevede per gli ammessi in sovrannumero per chiamata diretta del Comitato Regionale un espresso divieto per i due anni successivi alla conseguita abilitazione a tesserarsi per una società e comunque di svolgere attività di tecnico per il medesimo periodo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/11/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati dalle distinte di gara

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANDREA MANFRIN** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/11/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO CARBONELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Carbonella** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, del C.G.S. per aver reso dichiarazioni non veritiere ad un Organo di Giustizia federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/01/2013.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano comprovati per quanto emerso in sede di vertenza arbitrale con espressa ammissione del deferito e dimostrano un comportamento particolarmente sleale

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO CARBONELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/01/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **SEBASTIANO TORO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Toro** è stato deferito:

- con un primo procedimento per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 20, 31, comma 1, 33, comma 1 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in riferimento all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto nelle ss 2010/11 e 2011/12 funzioni dirigenziali per la società Asd Atletico Bolzano senza aver richiesto la sospensione dall'Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico; per aver svolto per parti delle ss 2010/11 e 2011/12 attività di tecnico per la Asd Atletico Bolzano senza formalizzare il relativo tesseramento; per aver indetto, a seguito delle sue dimissioni, una riunione con alcuni genitori di giovani calciatori da lui in precedenza allenati, per poi organizzare e dirigere con gli stessi sedute di allenamento autonome e non autorizzate, ben consapevole che tali atleti, fossero in costanza di tesseramento con l'originaria società di appartenenza
- con un secondo procedimento per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico poiché nella sua veste di dirigente della ASD Atletico Bolzano ha tenuto un comportamento antisportivo utilizzando dati sensibili di natura riservata allo scopo di conseguire il trasferimento di giovani calciatori dalla Stella Azzurra alla Atletico Bolzano formulando inoltre giudizi lesivi su altri tesserati e per essere stato inserito nella tessera impersonale da parte della Società US Stella Azzurra ASD senza richiedere la preventiva sospensione dall'Albo del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 33 del relativo Regolamento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20/11/2012 per il primo deferimento e fino al 20/01/2013 per il secondo;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale.

Ritenuto che:

- preliminarmente i due procedimenti debbano essere riuniti, stante l'evidente connessione soggettiva, per ragioni di economia processuale;
- i fatti tutti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati oltretutto confermati dalle numerose e concordanti testimonianze raccolte in sede di indagine

P.Q.M.

dichiara il sig. **SEBASTIANO TORO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20/05/2013**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO LUCARELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Lucarelli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, e 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per inosservanza dell'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo tecnico per espletare attività diversa dalle proprie attribuzioni;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per giorni dieci;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale.

Ritenuto che:

- il deferito svolge all'interno dell'Aia, come è stato comprovato anche in sede dibattimentale, attività sicuramente ascrivibile alle funzioni tipiche dei tecnici;

- lo svolgimento di tale attività, in quanto resa in favore e su richiesta di un organo della Figc non risulta contrastante con quella espletabile a seguito dall'iscrizione all'Albo dei tecnici presso il Settore Tecnico della Figc;
- sotto diverso profilo, non sembra poter sussistere incompatibilità e tantomeno illecità dei comportamenti lo svolgere attività tecnica in favore di una società sportiva e di un Organo della Figc ritenendosi che una tale incompatibilità sia del caso riscontrabile solo allorché il tecnico esplica la propria attività contemporaneamente per due diverse società sportive

P.Q.M.

proscioglie il sig. **MARCO LUCARELLI** dall'addebito disciplinare contestatogli.

Procedimento disciplinare a carico di **MIKE FRANCHETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MIKE FRANCHETTI** della squalifica fino al **30/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO CARLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MASSIMO CARLI** della squalifica fino al **30/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO PISANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MARIO PISANO** della squalifica fino al **10/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **EMIDIO SABATELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **EMIDIO SABATELLI** della squalifica fino al **20/11/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO FRINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ROBERTO FRINO** della squalifica fino al **15/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCO VALERIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FRANCO VALERIO** della squalifica fino al **20/10/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE SCUTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIUSEPPE SCUTO** della squalifica fino al **20/11/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **LAZZARO GAUDENZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **LAZZARO GAUDENZI** della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANDREA SILVI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ANDREA SILVI** della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MANUELE DOMENICALI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MANUELE DOMENICALI** della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERIGO VOLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **ALBERIGO VOLINI** della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **EZIO CAPUANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **EZIO CAPUANO** della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO CENCIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FABRIZIO CENCIA** della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA DI LEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **NICOLA DI LEO** della squalifica fino al **20/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO GALATI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **FRANCESCO GALATI** della squalifica fino al **15/09/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **PRINCIPIO CAPRIOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **PRINCIPIO CAPRIOLI** della squalifica fino al **15/10/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIULIO PERUZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **GIULIO PERUZZI** della squalifica fino al **31/10/2012** e dell'ammenda di **€1.000,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO DAL TORRIONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

ORDINA

l'applicazione al sig. **MARIO DAL TORRIONE** della squalifica fino al **12/10/2012**.

I casi dei sig.ri Filippo **GIUFFRIDA**, Vittorio **COZZELLA** e Settimio Bixio **LIBERALE** sono rinviati alla prossima udienza della Commissione Disciplinare.

Firenze, 20 luglio 2012

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Roberto Baggio